

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANDOLFI, CIPELLINI, SIGNORI, SCEVAROLLI, BARSACCHI, JANNELLI, SPANO, FINESSI, BOZZELLO VEROLE, NOCI, DELLA BRIOTTA, DA ROIT, PETRONIO, MASCIADRI, LEPRE, MARAVALLE, BONIVER, DI NICOLA, FERRALASCO, PITTELLA, SEGRETTO, FOSSA e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1982

Sulla qualità di vita per le persone anziane

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli anziani è uno dei più impegnativi che le società industriali e postindustriali devono risolvere. Esso ha assunto proporzioni rilevanti per il sommarsi di numerosi fattori che hanno inciso e continueranno ad incidere nella nostra società, modificandola notevolmente.

Il primo di questi consiste nelle modificazioni demografiche. Per effetto della diminuzione della mortalità e soprattutto della natalità, si è avuto un sensibile invecchiamento della popolazione. Il fenomeno è particolarmente accentuato nei paesi a più estesa urbanizzazione e industrializzazione per cui, sotto questo profilo, esistono paesi « giovani » (America Latina, Asia Meridionale) e paesi « vecchi » (Belgio, Francia, Gran Bretagna). La struttura demografica italiana si avvicina a questi ultimi.

In Italia gli ultrasessantenni erano, nel 1861, 1.428.000 (pari al 6,5 per cento della popolazione); nel 1951, 5.774.000 (12,95

per cento); nel 1961, 6.500.000 (13,5 per cento); nel 1971, 9.070.785 (16,8 per cento). Di pari passo la percentuale della fascia di età 0 — 14 anni è scesa dal 34 per cento al 24,1 per cento del 1971.

Il secondo fattore è rappresentato dalla diminuzione progressiva dei piccoli commercianti, degli artigiani, ma soprattutto dei lavoratori dell'agricoltura che sono passati dal 17,52 per cento sul totale della popolazione del 1951 al 6 per cento del 1971, con un aumento dei lavoratori dell'industria e dei servizi.

Un terzo fattore consiste nell'accelerato inurbamento: la popolazione urbana (in comuni con più di 100.000 abitanti) è passata da 9.697.000 unità del 1951 a 15.000 del 1971.

Dalle considerazioni precedenti emerge la complessa problematica di un diverso assetto della nostra società. I problemi degli anziani (insieme a quelli dei giovani, delle donne, di alcune fasce di lavoratori e di non occupati) irrompono ormai quotidianamente

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e richiedono soluzioni concrete, immediate e realizzabili.

Si noti nella popolazione ultrasessantenne il rapporto uomini-donne: i primi erano, nel 1971, 3.949.307; le seconde, 5.121.478.

Indubbiamente non è facile costruire un nuovo modello di vita che risolva i problemi della crisi sociale, oltre che economica, che viviamo: infatti la soluzione attuale affonda le sue radici anche in una accelerata trasformazione della nostra società da agricola in industriale. I fenomeni che in altri paesi occidentali si sono distesi nell'arco di due secoli, in Italia si sono verificati in maniera rapidissima nei trent'anni del secondo dopoguerra, rendendo ovviamente più difficile l'adeguamento della società e dell'economia alle nuove esigenze. A ciò si aggiungano le profonde distorsioni che hanno accompagnato il processo di trasformazione e le carenze dell'azione pubblica a livello legislativo e di governo.

Nell'economia agricola il lavoro veniva svolto dalla famiglia ed era facile trovare un'attività idonea alla capacità di tutti e specialmente degli anziani, la cui conoscenza ed esperienza avevano un peso determinante nella gestione dell'azienda familiare.

L'industrializzazione ha mutato i rapporti all'interno del nucleo familiare portando il lavoratore fuori casa, emarginando la famiglia dal processo produttivo, inteso non solo come fonte di guadagno, ma anche come partecipazione corale (donne, giovani, anziani, ognuno secondo le proprie possibilità) alla produzione del reddito, ma ha soprattutto invertito il rapporto uomo-lavoro: mentre in precedenza era più facile cercarsi un'attività consona alle proprie capacità ed aspirazioni, oggi è l'uomo che in molti casi si deve adattare ad un determinato lavoro, spesso specializzato, fino a che, non rispondendo più alla logica del massimo profitto, ne viene espulso, dopo aver subito un grave deterioramento psichico oltre che fisico.

Inoltre l'afflusso di popolazione nelle città, oltre a provocare sia l'abbandono delle campagne e dei paesi, con gravi sprechi e conseguenze spesso irreparabili (si pensi al mantenimento delle risorse naturali, monta-

gne, colline, fiumi boschi, eccetera, effettuato per secoli dal paziente lavoro dei « tutori » del territorio ed ora abbandonate a se stesse, con i risultati disastrosi che conosciamo), sia l'affollamento di aree urbanizzate che già a malapena rispondevano ai bisogni delle popolazioni insediate, ha creato notevoli disagi e discrasie nel tessuto familiare.

La difficoltà di reperire alloggi consoni come qualità e numero di vani, l'inesistenza dei servizi e delle attrezzature, il pendolarismo dai quartieri-dormitorio al posto di lavoro e ai centri di vita associata, l'aumento del costo della vita, hanno impedito, nella maggior parte dei casi, la possibilità di mantenere il nucleo familiare a « tre generazioni ». I vecchi vengono espulsi: soli, vedovi o in coppia, incontrano sempre maggiore difficoltà di inserimento e di sopravvivenza.

Dal punto di vista anagrafico, vecchio è chi ha superato i 70 anni, ma in effetti sono le caratteristiche socio-produttive che decidono quando si è vecchi. Infatti vecchio è a 30 anni un atleta, a 40 anni un minatore, a 50 anni un operaio, a 60 un impiegato, a 70 un professionista o un lavoratore autonomo.

In realtà è il collocamento in pensione che stabilisce l'inizio della vecchiaia. Per la maggior parte dei lavoratori tale età è a 60 anni, con la possibilità di proroga a 65 anni per poter raggiungere 40 anni di contributi.

Il collocamento in pensione determina, con la brusca diminuzione del reddito (non si fa certo riferimento alle « pensioni d'oro »), tutta una serie di conseguenze negative che portano all'emarginazione dell'individuo, quando addirittura non si interviene con il ricovero coatto.

Per la maggior parte degli anziani c'è ancora il più completo disinteresse: si impone ai figli l'obbligo dell'assistenza alimentare, si responsabilizza la famiglia per poi colpevolizzarla (precostituendosi l'alibi) nel momento in cui è messa in condizione, dalla mancanza di attrezzature e servizi e dal ritmo frenetico della vita e del lavoro (o del non-lavoro), di risolvere il problema dei propri vecchi con l'abbandono di essi a se stessi.

La speculazione edilizia, la mancanza di alloggi minimi attrezzati e dotati di servizi

(solo dal 1977 è stato considerato il problema con l'entrata in vigore della legge n. 513 prima e della legge n. 457 del 1978 poi, che possono rappresentare un primo passo verso quella necessaria inversione di tendenza che veda la casa non più come bene di proprietà ma come servizio sociale), l'alto livello dei fitti (anche la legge n. 392 del 1978, sull'equo canone, non solo è intervenuta troppo tardi, ma ne tutela con adeguato canone sociale e evita lo sfratto per i meno abbienti e soprattutto per gli anziani), uniti ai fenomeni di trasformazione socio-economica e insediativa ricordati in precedenza, hanno reso rapidamente più crudele la condizione della « terza età ». Infatti soprattutto gli anziani subiscono lo sradicamento dal proprio tessuto sociale: essi spesso abbandonano la propria casa in cambio di ridicole buonuscite che a volte rappresentano però l'illusione di ricchezza, finendo in periferie desolate.

L'allontanamento da parenti, amici e coetanei impedisce di fatto quella mutua e reciproca assistenza psicologica e innanzi tutto sociale, disinteressata, e a volte determinante, che è stata una costante di civiltà delle antiche città italiane e dei piccoli centri, ed acuisce problemi a cui la società « moderna » finora non ha saputo dare risposta se non in termini assistenziali e quindi non risolutivi.

Queste notevoli modificazioni strutturali delle società industriali e post-industriali hanno determinato in vari paesi interventi da parte dei governanti.

In Gran Bretagna il piano Beveridge ha assorbito buona parte della problematica degli anziani, impostando le soluzioni ai vari problemi, per l'epoca in cui è stato elaborato, con criteri del tutto innovativi, proponendo modelli assistenziali e previdenziali che sono stati imitati da vari altri paesi.

Negli USA da oltre venti anni per iniziativa di J. Kennedy, ancor prima della sua elezione a presidente, fu sollecitato un programma sociale e assistenziale a favore degli anziani che trovò larga disamina nella White House Conference on Aging del 1961, e che in parte è stato successivamente realizzato.

Nei paesi scandinavi si sono estese soluzioni abitative per gli anziani e vari ser-

vizi sociali sanitari. Ma anche in altri paesi, quali l'Olanda, il Belgio, la Germania Federale, l'Austria, la Francia e la Svizzera sono state prese iniziative governative, o da parte di associazioni nazionali sovvenzionate dallo Stato, al fine di realizzare una serie di interventi in questo settore.

Anche nei paesi dell'Est esistono da tempo vari servizi per sopperire alle necessità sanitarie e sociali della popolazione anziana.

A commento di tutte le iniziative descritte va detto che tuttavia queste non sono nella maggioranza tali da evitare l'emarginazione degli anziani, infatti prevalgono soluzioni abitative che concentrano un grande numero di anziani; inoltre molti servizi, essendo destinati solo a questa « categoria » di utenti, finiscono con l'essere emarginati. Mancano in conclusione iniziative valide che mantengano integrato l'anziano nel contesto sociale. Come sarà detto più avanti solo da qualche anno ci si muove in questa nuova direzione, nell'ottica, cioè, di una integrazione sociale nei confronti di tutti gli emarginati.

In Italia, nonostante che da anni si sia ripetutamente sottolineata la necessità di interventi globali e coordinati, si segna ancora il passo, ciò perchè lo sviluppo sociale della nostra società è stato condizionato dagli interessi del capitale.

Nella giungla assistenziale italiana tutti sono male assistiti, in quanto i servizi sanitari sono inadeguati e quelli sociali sono del tutto carenti. Alcune categorie o sono del tutto ignorate o, con la scusa di volerle proteggere, di fatto vengono segregate. Basti ricordare gli emarginati della nostra società artificialmente e volutamente distinti in categorie: orfani, vecchi, handicappati fisici, psichici e sensoriali, malati di tubercolosi, malati mentali, alcolisti, tossicomani, eccetera.

L'assistenza per queste categorie è una mistificazione: lo sono i servizi ospedalieri perchè i ricoveri in ospedale sono spesso una risposta sbagliata a diversi bisogni dell'individuo non soddisfatti in altra sede. Un vecchio è solo? Lo si ricovera in ospedale; non ha un alloggio decente? Viene accolto in ospedale; ha un reddito insufficiente a

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

garantire un minimo vitale? Trascorre dei mesi in ospedale; i figli conviventi vanno in vacanza? Il padre è parcheggiato in ospedale.

Mistificazione come già detto è voler responsabilizzare la famiglia per poi colpevolizzarla, tanto è vero che in alcuni paesi si è proceduto ad una modificazione della legislazione, abolendo l'obbligo per i figli dell'assistenza alimentare ai genitori. Il modo migliore affinché le famiglie possano tenere nel loro seno un vecchio, un invalido, un handicappato non è certo dire « rinsaldiamo i vincoli familiari », ma dare invece tutta una serie di servizi adeguati che devono essere forniti dalla collettività. Mistificati sono i ricoveri in case di riposo e in croniciari. Queste istituzioni con il pretesto di proteggere gli individui, di fatto li escludono dal contesto sociale, con tutte le conseguenze ne-

gative che il ricovero ha nei confronti della personalità e dell'equilibrio psicofisico dei soggetti, che di fatto divengono « oggetti ».

Ancora nel 1969 il Ministero dell'interno ribadiva gli stretti rapporti tra assistenza e ordine pubblico con queste parole: « l'assistenza pubblica ai bisogni racchiude in sé un rilevante interesse generale in quanto i servizi e le attività assistenziali concorrono a difendere il tessuto sociale da elementi passivi e parassitari ». Dopo dieci anni la riforma di un'assistenza basata su tali disumani criteri deve ancora decollare!

Nella stessa logica di freno delle tensioni e della conflittualità sociale si è mosso l'intervento previdenziale che, in particolare nel Mezzogiorno, ha visto riversarsi flussi di spesa pubblica per pensioni di varia natura in alternativa ad una politica di sviluppo economico e di occupazione.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****ASSISTENZA ECONOMICA****Art. 1.**

La pensione sociale, disposta con legge 21 luglio 1965, n. 903, viene elevata, con decorrenza 1° gennaio 1983, a lire 3.250.000 annue da corrispondersi in 13 mensilità.

Art. 2.

In presenza di reddito del coniuge, tale misura è limitata fino a raggiungere con esso l'importo di lire 7.500.000 annue.

Art. 3.

È considerato nel reddito ai fini del diritto e dell'entità della pensione sociale la proprietà di immobile, anche se ad uso proprio, per il valore dell'affitto riscosso o del reddito catastale stabilito dalle disposizioni sull'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 4.

Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni degli articoli precedenti. Le eventuali maggiori prestazioni in godimento saranno corrisposte come assegno personale assorbibile con gli adeguamenti periodici.

Art. 5.

È attribuito un assegno sociale dell'importo di lire 100.000 mensili a carico della CUAFF a chiunque abbia in convivenza anziani aventi titolo alla prestazione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate le norme di applicazione degli articoli precedenti anche ai fini della incompatibilità con altre prestazioni aventi scopi assistenziali o di natura sociale. Dette norme dovranno garantire la volontarietà della convivenza e la condizione umana e civile di essa.

Art. 7.

Le misure indicate nei precedenti articoli sono adeguate annualmente in relazione all'indice del costo della vita con arrotondamento alle 10.000 lire superiori. La determinazione è adottata con decreto del Ministro del lavoro.

CAPO II

ASSISTENZA SOCIALE

Art. 8.

A partire dall'esercizio 1984, nei bilanci comunali dovranno essere stanziati fondi destinati:

a) all'assistenza domiciliare delle persone anziane non conviventi con familiari beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 5;

b) alle vacanze gratuite o semigratuite per le persone anziane aventi reddito non superiore alla pensione minima dell'Assicurazione generale obbligatoria;

c) agli onorari notarili derivanti dal disposto del successivo articolo 24 se trattasi di comune superiore ai 10.000 abitanti;

d) alla fornitura gratuita di protesi non comprese nelle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per le persone anziane con reddito non superiore alla pensione minima dell'Assicurazione generale obbligatoria;

e) alle attività culturali, ricreative e sportive per le persone anziane in generale;

f) all'organizzazione di manifestazioni ed altre iniziative volte a favorire l'interesse degli anziani ai problemi della società, del comune o del territorio;

g) all'agevolazione per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli alloggi abitati da persone anziane. I comuni, nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, assegnano gli alloggi di piccola e media dimensione a persone anziane, onde contribuire al mantenimento di queste ultime nel proprio contesto sociale.

Art. 9.

Per le finalità di cui alla presente legge i consigli comunali, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 1983, costituiranno nell'ambito dell'assessorato delegato un'apposita sezione. Essa dovrà redigere una specifica relazione in appendice a quella sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

Art. 10.

Le Regioni provvederanno ad emanare le norme aventi valore di legge per l'attuazione dei precedenti articoli e per regolamentare la formazione e l'attività di cooperative per i servizi sociali formate in tutto o prevalentemente da persone anziane.

CAPO III

DIRITTI SOCIALI

Art. 11.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti locali, con apposite delibere, dovranno assicurare:

a) la presenza di persone anziane in tutte le commissioni, comitati o consigli di amministrazione, a cui sono demandati gestio-

ni, studi o promozioni di servizi sociali nel proprio territorio;

b) la istituzione di case per anziani autogestite e sotto il controllo dell'assessorato delegato se il comune è superiore ai 10.000 abitanti. Nelle grandi città, la istituzione di case per anziani è disposta per ognuna delle circoscrizioni su cui i comuni si articolano.

Art. 12.

Con la stessa delibera istituzionale della casa per anziani sarà provveduto:

a) a fissare i limiti e le condizioni di partecipazione dei cittadini non rientranti nella fascia di età delle persone anziane;

b) alla stesura dello statuto tipo e delle forme di tenuta contabile della gestione;

c) a determinare il concorso finanziario del comune che non potrà essere inferiore alla spesa di riscaldamento, di illuminazione e di affitto del complesso;

d) ad indicare le caratteristiche di ciascun complesso in relazione al numero delle persone anziane residenti nel comune, per quanto riguarda lo spazio, ed alla composizione sociale ed alle abitudini di esse, per quanto riguarda le attività da assicurare.

Art. 13.

I comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti costituiscono, secondo le loro esigenze, case per anziani, con il compito di assicurare:

a) servizi di carattere ricreativo;

b) il recupero sociale delle persone anziane, attraverso il loro inserimento in organismi di carattere sociale, e in particolare in quelli previsti dalla presente legge;

c) l'assistenza sociale.

I comuni possono attribuire alle case per gli anziani ogni altra competenza che può essere di ausilio al recupero sociale delle persone anziane.

CAPO IV
IMPEGNO SOCIALE

Art. 14.

Le persone anziane hanno il diritto-dovere di partecipare allo sviluppo economico e sociale del Paese. Pertanto, avendone i requisiti, possono essere impiegate nei servizi e nei lavori compatibili con la propria condizione fisica, senza limiti di età.

Art. 15.

Le prestazioni saranno chieste dagli enti o amministrazioni pubbliche senza particolari formalità quando si tratti di utilizzazioni per:

- a) insegnamento in corsi professionali, arti e mestieri promossi dalla Regione;
- b) vigilanza e sorveglianza presso scuole;
- e) conduzione di giardini annessi alle scuole pubbliche;
- d) compiti di piccola manutenzione urgente degli edifici;
- e) conduzione di giardini annessi alle scuole pubbliche;
- f) piccoli interventi di ausilio sanitario da parte di personale specializzato in pensione;
- g) vigilanza e sorveglianza nei musei;
- h) sorveglianza, custodia e vigilanza che per durata giornaliera o settimanale non motivano l'assunzione di apposita unità lavorativa;
- i) occorrenze straordinarie limitate a precisi periodi dell'anno anche quando trattasi di servizi e lavori di istituto;
- l) attività rientranti nel disposto dell'articolo 8.

Art. 16.

L'incarico è attribuito con i criteri che saranno preventivamente stabiliti dalla giunta e resi noti mediante avvisi pubblici a cu-

ra del comune nel quale l'attività viene richiesta, indicando anche le modalità della prestazione, le condizioni necessarie e il compenso stabilito.

Art. 17.

Le prestazioni rese in forza del precedente articolo derogano da ogni disposizione di legge o regolamentazione contrattuale, anche per assimilazione. I compensi sono esenti da contribuzione previdenziale e sono considerati redditi di lavoro ai fini dell'IRPEF. L'attività è soggetta all'assicurazione contro gli infortuni a carico dell'ente o amministrazione per conto della quale la prestazione è svolta.

Art. 18.

All'impiego di persone anziane con le deroghe di cui al precedente articolo possono ricorrere anche ditte o aziende industriali e commerciali quando la prestazione richiesta non è configurabile, per tempo, continuità ed obblighi di presenza, come posto di lavoro.

L'impresa che si avvale della norma innanzi detta ha l'obbligo di segnalare all'ufficio provinciale del lavoro, entro l'8° giorno dall'inizio della prestazione, le generalità complete di domicilio della persona anziana occupata, con la specificazione del tipo di lavoro, dell'orario e delle altre condizioni che caratterizzano la prestazione nonché del compenso pattuito.

Esso è assoggettato alla contribuzione previdenziale del 15 per cento di cui il 5 per cento a carico del prestatore d'opera.

Ognuna delle parti può recedere in ogni momento dal contratto.

Art. 19.

La omessa segnalazione è punita con l'ammenda di lire 5 milioni per ogni persona occupata, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 20.

Gli uffici provinciali del lavoro devono esaminare entro 30 giorni dal loro ricevimento le segnalazioni di cui all'articolo 18 e possono disporre la cessazione immediata del rapporto quando si palesi la condizione per fare di quell'attività un posto di lavoro da coprire con le norme sul collocamento e nella tutela delle leggi e dei contratti.

Art. 21.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti regolerà l'applicazione del presente capo.

CAPO V

TUTELA E PROMOZIONE
DELL'ARTIGIANATO

Art. 22.

Le amministrazioni dei comuni superiori ai 10.000 abitanti devono promuovere la costituzione di forme di associazionismo e di cooperative artigiane fra persone anziane aventi per ragione sociale:

a) la manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento, acqua e illuminazione per usi domestici;

b) la riparazione e costruzione di manufatti in legno e in materiali di impiego corrente nelle abitazioni;

c) la riparazione di strumenti ed apparecchi di uso casalingo;

d) la continuazione dell'artigianato tipico del luogo quando si possa fondatamente ritenere che vada scomparendo;

e) qualsiasi altra attività economica, previa delibera del consiglio comunale.

Art. 23.

Dette cooperative devono essere formate con almeno l'80 per cento di persone anziane e non meno del 10 per cento di giovani fino ai 25 anni.

Art. 24.

L'atto costitutivo e le registrazioni delle cooperative sono esenti da tasse. L'onorario del notaio è assunto a carico del fondo di cui all'articolo 5. La spesa del locale e delle attrezzature necessarie per l'attività è coperta mediante prestito senza interessi accordato dal comune con ammortamento in 60 rate mensili.

Art. 25.

I soci delle cooperative di cui all'articolo 22 sono esenti da obblighi previdenziali se già pensionati; sono soggetti all'Assicurazione generale obbligatoria in qualità di apprendisti fino al compimento del 25° anno di età.

Art. 26.

Per fruire delle agevolazioni di cui al presente capo le cooperative devono adottare lo statuto tipo stabilito dalla Regione. In esso dovrà essere previsto l'obbligo della ricevuta fiscale per tutte le prestazioni; la devoluzione di almeno il 10 per cento delle entrate nette al fondo di cui all'articolo 8; la gratuità degli incarichi sociali ed i casi in cui è ammessa l'assunzione di dipendenti per la direzione tecnica e l'andamento dell'ufficio.

Art. 27.

La vigilanza sulle cooperative regolate dal presente capo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso apposite sezioni degli uffici provinciali del lavoro sulla base di apposite disposizioni da emanare con decreto del Ministro.

In esso sarà prevista la revoca dei benefici ed il conseguente addebito delle agevolazioni fruite sin dalla costituzione con gli interessi di mora e le penalità del 20 per cento sulle somme dovute, qualora fossero accertate infrazioni sostanziali al disposto degli articoli precedenti e delle norme di attuazione emanate dal Ministro del lavoro.

Per effetto della decisione di revoca la cooperativa assume gli obblighi che regolamentano la costituzione e l'attività delle cooperative di produzione e lavoro.

Le somme dovute ai sensi del secondo comma sono devolute al fondo di cui all'articolo 8.

Art. 28.

Lo Stato contribuisce alle spese derivanti ai comuni dalla presente legge mediante l'istituzione presso il Ministero del tesoro di un fondo per gli anziani da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato, con dotazione iniziale di 1.000 milioni.

Il fondo è ripartito in ragione all'entità delle spese sopportate tra i comuni che nei propri bilanci annuali hanno stanziato fondi, per l'attuazione della presente legge, non inferiori al 5 per cento della spesa globale.

All'onere finanziario, derivante dalla presente legge, si fa fronte attraverso l'aumento delle trattenute fiscali sulle vincite dell'enalotto, del lotto, del totocalcio, del totip, delle lotterie nazionali, a cui il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 29.

Sono persone anziane, ai fini della presente legge, i cittadini italiani che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne purchè non abbiano in corso rapporto di lavoro dipendente regolato da leggi o contratto collettivo di lavoro.

Art. 30.

Entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le prestazioni di persone anziane possono essere regolarizzate con le norme della presente legge senza penalizzazioni anche per le contribuzioni previdenziali omesse.